DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4614 del 13/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, rappresentata dal Prof. Federico Biagi, nato a Bologna il 29/07/1965, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato digerente, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017, di seguito denominata "**Università**",

E

La **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO** (nel prosieguo Fondazione IRCCS), con sede in Milano, Via Francesco Sforza, 28 - C.F. e P. IVA 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo (ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33), di seguito denominata "**Ente Ospitante**",

di seguito nominate collettivamente le "**Parti**",

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione

accademica e professionale;

- l’art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l’articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l’altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell’ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell’articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

È PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Ente Ospitante costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato digerente ha valutato l'istanza presentata dalla Dott.ssa Alessandra Albrizio ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso l'Ente Ospitante sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art. 5.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la Struttura Complessa Gastroenterologia ed Endoscopia (di seguito SC Gastroenterologia ed Endoscopia), per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Malattie dell'apparato digerente, la Dott.ssa Alessandra Albrizio, nata a Legnano il 04/12/1998, residente a Milano, codice fiscale LBRLSN98T44E514C, nel proseguo individuata come "**medico in formazione specialistica**"

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolgerà dal 1° dicembre 2026 al 31 maggio 2027.

Qualora la data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto sia successiva

al 1° dicembre 2026, lo stage avrà inizio a decorrere da tale data, fermo restando il termine finale del 31 maggio 2027.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'–Ente Ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Gastroenterologia ed Endoscopia con orario di accesso dalle ore 08:00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Endoscopia digestiva diagnostica ed interventistica in ambito IBD
- Attività clinica ambulatoriale
- Attività ecografica
- Attività di ricerca scientifica

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor Flavio Caprioli, Direttore della

SC Gastroenterologia ed Endoscopia, indicato come tutor dall' Ente Ospitante.

La Prof.ssa Ilaria Arena è tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Ente Ospitante il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'Ente Ospitante provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

ART. 12 - Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare, l'Ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione sottoposti a

sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

ART. 13 – Radioprotezione:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Art. 14 – Tutele e diritti del medico in formazione specialistica

L'Ospitante assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

ART.15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: https://privacy.unipv.it/ e …

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle

disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Ente Ospitante si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del medico in formazione specialistica, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire

che il trattamento sia conforme al GDPR.

Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente il medico in formazione specialistica persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART.16 – Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi dal 01/12/2026 al 31/05/2027.

ART.17 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 18 - Codice Etico

L'Università:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html , quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;
- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2026/2028 adottato dall'Università stessa e disponibile al link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina43_piano-triennale-per-la-

prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html;

- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 19– Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università, salvo che lo stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 21 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato digerente

Prof. Federico Biagi

Firmato digitalmente

Per la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

(ex art. 3 comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n.33)

Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

Firmato digitalmente